



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 373/2021

Autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di produzione manufatti in vetroresina, ubicato in Loc. San Giorgio, Fraz. Casacastalda nel Comune di Valfabbrica (PG), della ditta Resin Art S.n.c. di Fiorucci Leonardo e Dormicchi Anna Maria & C., con sede legale in Via Beniamino Ubaldi, nel Comune di Gubbio (PG).

PREMESSE

Vista

L'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta tramite il SUAPE del Comune di Valfabbrica con note acquisite dalla Regione Umbria con prott. n.ri 79553, 79562 e 79570 del 16/04/2018 e prot. n. 79949 del 17/04/2018, con la quale la ditta Resin Art S.n.c. di Fiorucci Leonardo e Dormicchi Anna Maria & C., con sede legale in Via Beniamino Ubaldi, nel Comune di Gubbio (PG), ha richiesto, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ubicato in Loc. San Giorgio, Fraz. Casacastalda nel Comune di Valfabbrica (PG).

Vista

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche contenuta nella D.D. n. 4359 del 05/05/2017 adottata dalla Regione Umbria e rilasciata dal SUAPE del Comune di Valfabbrica con A.U.A. n. 13 del 15/05/2017;

Considerati

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- gli ulteriori elementi forniti dalla ditta ed acquisiti al protocollo regionale con il n. 63278 del 02/04/2021;

Ritenuto

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Visto

il D.Lgs. n. 161 del 27/03/2006, 'Attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.'

Considerata

la Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione Umbria nell'ambito del coordinamento dei soggetti competenti, al fine dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato il parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. n. 0007724 del 29/04/2021, acquisita al protocollo regionale n. 83571 del 30/04/2021;

Considerato il parere favorevole del Comune di Valfabbrica, acquisita al protocollo regionale con il n. 92141 del 12/05/2021;

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nello stabilimento oggetto del presente atto, ha luogo l'attività di fabbricazione di manufatti in vetroresina mediante spruzzatura automatica ovvero deposizione manuale in processo a stampo aperto;
- nei punti di emissione E1 e E2 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate, rispettivamente, da n. 2 cabine per applicazione della resina rinforzata;
- nel punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da cabina per verniciatura del manufatto in vetroresina mediante gel coat poliestere diluito con solvente acetone;
- nel punto di emissione E4 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da cabina per essiccazione (reticolazione) del manufatto in vetroresina;
- il Gestore intende:
 - rinominare tutti i punti di emissione precedentemente autorizzati;
 - installare una cabina per la verniciatura e di essiccazione dei manufatti in vetroresina, convogliando le relative emissioni atmosferiche nel nuovo punto di emissione E2;
 - installare due impianti termici per il riscaldamento della cabina di verniciatura ed essiccazione di cui al punto precedente, convogliando le relative emissioni atmosferiche nei nuovi punti di emissione E1 ed E3;
 - installare quattro postazioni di taglio e rifinitura dei manufatti, convogliando le relative emissioni atmosferiche nei nuovi punti di emissione E4 ed E5;
 - modificare l'altezza del camino e la frequenza di emissione gg/anno del vecchio punto di emissione E3, rinominato E6;
 - modificare l'altezza del camino e la frequenza di emissione gg/anno del vecchio punto di emissione E1, rinominato E7;
 - modificare l'altezza del camino e la frequenza di emissione gg/anno del vecchio punto di emissione E2, rinominato E8;
 - modificare l'altezza del camino e la frequenza di emissione gg/anno del vecchio punto di emissione E4, rinominato E9;
 - installare un impianto termico per il riscaldamento della cabina di essiccazione già connessa al punto di emissione E9, convogliando le relative emissioni atmosferiche nel nuovo punto di emissione E10;
 - installare una postazione di saldatura, convogliando le relative emissioni atmosferiche nel nuovo punto di emissione E11;
 - installare una postazione per la rifinitura dei modelli e degli stampi, convogliando le relative emissioni atmosferiche nel nuovo punto di emissione E12;
 - installare una postazione per la rifinitura dei manufatti in vetroresina, convogliando le relative emissioni atmosferiche nel nuovo punto di emissione E13;
 - installare un gruppo elettrogeno di emergenza, convogliando le relative emissioni atmosferiche nel nuovo punto di emissione E14;
 - installare un impianto di distillazione per il recupero di solvente utilizzato per la pulizia delle attrezzature per verniciatura;

- la Ditta esercita l'attività n. 8, "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta ", di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- in relazione ai dati forniti dalla Ditta, il consumo massimo teorico di solvente relativo all'attività n. 8, sopra citata risulta pari a 18,81 tonnellate/anno, superando i rispettivi valori di soglia di consumo, di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- gli impianti di combustione connessi ai punti di emissione E1, E3 ed E10, alimentati a GPL e con potenza termica nominale complessiva dichiarata pari a 487 kW, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. dd);
- il gruppo elettrogeno connesso al punto di emissione E14, alimentato a gasolio e con potenza termica nominale dichiarata pari a 95 kW, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. bb);
- la Ditta effettua attività di saldatura connessa al punto di emissione E11, dichiarando consumi di materiale d'apporto inferiori a 2 kg/giorno e 500 kg/anno, valori corrispondenti ai limiti della fascia A per l'attività (hh) "Saldature di oggetti e superfici metalliche", di cui alla D.D. n. 12724 del 29/11/2017 della Regione Umbria.

PRESCRIZIONI

- a) **rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) **rispetto del valore limite per l'emissione diffusa di composti organici volatili, relativo all'attività n. 8, "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta", di cui alla parte III dell'allegato III al D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, indicato nel quadro riassuntivo, in Allegato 1), nonché dell'emissione totale annua autorizzata per la stessa attività;**
- c) **realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- d) **fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- e) **prescrizioni di carattere generale:**
 - e.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi e al Sindaco del Comune di Valfabbrica;
 - e.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - e.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi;

- e.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- e.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- e.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi;
- e.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- e.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- e.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- e.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- e.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- e.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- e.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- e.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- e.15 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- e.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

- e.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- e.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- e.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- e.20 la Ditta, al fine di dimostrare la conformità degli impianti ai valori limite per l'emissione diffusa di composti organici volatili ed all'emissione totale annua autorizzata, dovrà elaborare, con la periodicità stabiliti nel presente atto, un piano di gestione dei solventi, ai sensi della parte I dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, per le attività soggette allo stesso decreto;
- e.21 i consumi delle materie prime, la quantità dei prodotti ovvero dei preparati recuperati per riuso ma non per riutilizzo nel processo, dichiarati ai fini dell'elaborazione del piano di gestione dei solventi, dovranno trovare riscontro nei dati della contabilità di magazzino, relativi al periodo di riferimento, ovvero nell'elenco delle rimanenze iniziali e finali e nelle fatture, relativi al pertinente esercizio amministrativo;
- e.22 il contenuto di solvente delle materie prime, dovrà trovare riscontro nelle relative schede tecniche ovvero in misurazione analitica;
- e.23 la quantità di solventi organici recuperata e riutilizzata nel processo, dichiarata ai fini dell'elaborazione del piano di gestione dei solventi, dovrà trovare riscontro in una serie organizzata di registrazioni, aggiornata in relazione ad ogni operazione di recupero e riutilizzo del solvente, con riferimento alle date ed ai quantitativi relativi;
- e.24 la quantità dei rifiuti, dichiarata ai fini dell'elaborazione del piano di gestione dei solventi, dovrà avere riscontro nel registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- e.25 il piano di gestione dei solventi di cui sopra, verrà formulato sulla base di misurazioni della concentrazione dei composti organici volatili negli scarichi gassosi, negli scarichi idrici, in entrambi i casi, in uscita ed ingresso ad eventuali sistemi di abbattimento, nei rifiuti smaltiti, nei prodotti finiti, ed in ogni altra forma di output, contemplata alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 3/04/2006 n.152;
- e.26 la frequenza e la numerosità delle stesse misurazioni dovrà essere tale da esprimere, in modo completo, la modalità di gestione dei solventi, per l'attività in oggetto, in funzione delle caratteristiche degli impianti e delle relative condizioni operative;
- e.27 la Ditta, dovrà trasmettere il piano di gestione dei solventi, redatto secondo la D.G.R n. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo cui il piano stesso è riferito;
- e.28 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

f) prescrizioni specifiche:

- f.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E2, E4, E5, E12, E13 nell'arco di 10 giorni;
- f.2 successivamente, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E12, E13;
- f.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri		EN 13284-1:2017
S.O.V.	esprese come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Ossigeno		UNI EN 14789:2017
Umidità		UNI EN 14790:2017
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

- f.4 per l'attività n. 8, "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta", di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, la Ditta dovrà elaborare con periodicità annuale, un piano di gestione dei solventi, riferito al periodo di un anno, secondo le modalità indicate in Allegato 3 alla la D.G.R n. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria;
- f.5 per la stessa attività, con la periodicità indicata al punto precedente, la Ditta dovrà registrare secondo le modalità indicate in Allegato 2 alla la D.G.R n. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria, i consumi delle materie prime utilizzate e la relativa quantità di solventi organici immessa nel processo, ed eventualmente, la quantità di solventi organici recuperata e reimpressa nel processo;
- f.6 in relazione a quanto riportato ai due precedenti paragrafi, la Ditta dovrà verificare la conformità degli impianti ai valori limite di emissione in quanto autorizzati, secondo le modalità indicate in Allegato 4 alla D.G.R n. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria;
- f.7 ai sensi dell'art. 275, comma 6 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, l'emissione totale di solvente per l'attività n. 8, "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta", di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte quinta dello stesso decreto, dovrà essere inferiore all'emissione totale annua, pari a 7,84 tonnellate/anno;
- f.8 le operazioni di recupero del solvente per la pulizia delle attrezzature di cui in premessa, ove non ostino ragioni di sicurezza da documentare a mezzo di specifico elaborato tecnico trasmesso entro 15 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria all'Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi, dovranno essere condotte all'interno delle cabina di verniciatura;
- f.9 annotazione sul foglio A del registro dei controlli, rispettivamente nelle sezioni di carico e di scarico, dei quantitativi di prodotto per saldatura acquistati, validati dagli estremi delle relative fatture e, alla fine di ogni mese, dei corrispondenti quantitativi consumati;
- f.10 verifica, al 31 Dicembre di ogni anno, del valore di consumo medio giornaliero del prodotto di cui al punto precedente, riferito all'effettivo numero di giorni di

utilizzo in un anno, nonché del relativo valore di consumo annuale, e comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria all'Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi dell'eventuale superamento del limite di 5 kg/giorno e di 500 kg/anno, entro i primi 30 giorni dell'anno successivo;


- f.11 le procedure e le istruzioni operative di cui in prescrizioni di carattere generale riferite agli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione dovranno essere approntate e tenute a disposizione dell'Autorità di controllo, entro 90 giorni dal ricevimento del medesimo atto;
- f.12 l'eventuale adeguamento alle prescrizioni di cui al punto e.18 per gli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal ricevimento del medesimo atto;
- f.13 la sostituzione degli elementi filtranti a carboni attivi installati sui punti di emissione E2, E6, E7, E8, E9 dovrà essere effettuata con periodicità idonea a garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati all'Allegato 1.

CONDIZIONI


le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE
Geom. Simona Bocchini



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1**

Ragione Sociale: **Resin Art S.n.c. di Fiorucci Leonardo e Dormicchi Anna Maria & C.** Unità Produttiva: **Valfabbrica (PG) Loc. San Giorgio, Fraz. Casacastalda**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	N. attività art.275	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
										h	dia	L1	L2	
E1	Impianto di combustione	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E2	Cabina di verniciatura ed essiccazione	Polveri		3	mg/Nm³	20.000	8	220	Ambiente	8,00	-	0,80	0,80	Pre-filtro sintetico Setto filtrante Adsorb. carboni attivi
		S.O.V.	8 Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, etc	50	mg/Nm³									
E3	Impianto di combustione	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1		-	mg/Nm³	-	-	-	-	-	-	-	-	
E4	Postazioni di taglio e rifinitura (n. 2)	Polveri		20	mg/Nm³	20.000	8	220	Ambiente	6,50	-	0,60	0,80	Pre-filtro sintetico Filtro a cartucce
E5	Postazioni di taglio e rifinitura (n. 2)	Polveri		20	mg/Nm³	20.000	8	220	Ambiente	6,50	-	0,60	0,80	Pre-filtro sintetico Filtro a cartucce
E6	Cabina di applicazione gelcoat	Polveri		3	mg/Nm³	18.000	8	220	Ambiente	8,20	-	0,80	0,80	Pre-filtro sintetico Setto filtrante Adsorb. carboni attivi
		S.O.V.	8 Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, etc	50	mg/Nm³									
E7	Cabina di applicazione resina rinforzata	Polveri		20	mg/Nm³	19.000	8	220	Ambiente	8,20	-	0,80	0,80	Pre-filtro sintetico Setto filtrante Adsorb. carboni attivi
		S.O.V.		100	mg/Nm³									
E8	Cabina di applicazione resina rinforzata	Polveri		20	mg/Nm³	19.000	8	220	Ambiente	8,20	-	0,80	0,80	Pre-filtro sintetico Setto filtrante Adsorb. carboni attivi
		S.O.V.		100	mg/Nm³									
E9	Cabina di essiccazione	S.O.V.		100	mg/Nm³	6.000	8	220	30	8,00	-	0,40	0,40	Pre-filtro sintetico Setto filtrante Adsorb. carboni attivi
E10	Impianto di combustione	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

segue Repertorio n. 373/2021

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	N. attività art.275	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle	Frequenza emissione	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
E11	Postazione di saldatura manuale	Polveri		5	mg/Nm³	1.500	2	220	Ambiente	8,50	0,20	-	-	Pre-filtro metallico Setto filtrante
E12	Postazione di finitura	Polveri		20	mg/Nm³	21.000	8	220	Ambiente	8,50	-	0,95	0,95	Pre-filtro sintetico Filtro a cartucce
E13	Postazione di finitura	Polveri		20	mg/Nm³	21.000	8	220	Ambiente	8,50	-	0,95	0,95	Pre-filtro sintetico Filtro a cartucce
E14	Gruppo elettrogeno	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D8	Emissione diffusa attività verniciatura	S.O.V.	8 Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, etc	20	%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Legenda:

Punto Emissione	Note
E1, E2, E3, E4, E5, E10, E11, E12, E13, E14	Nuovi punti di emissione
E6, E7, E8, E9	Punti di emissione oggetto di modifica
E2, E6, E7, E8, E9	S.O.V. espresse come C.O.T.